

A pair of large, green, stylized brackets framing the central text.

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EMERGENZA SOCIALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N.....DEL.....

ART. 1 OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di assegnazione temporanea di alloggi destinati a situazioni di emergenza sociale, avanzate da nuclei familiari o singoli soggetti in condizioni di grave disagio socio-economico ed abitativo. Definisce inoltre le attività svolte dagli uffici competenti del Comune di Jesi e dell'ASP AMBITO 9.

ART. 2 NOZIONE DI ALLOGGIO DI EMERGENZA SOCIALE

1. Gli alloggi di emergenza sociale sono quelli:

- che non rientrano fra le categorie di cui all'art. 2 della L.R. 36/2005 e ss.mm.ii;
 - di cui all'art. 20 quinquies - comma 2 lett. g) della L.R. 36/2005, così come modificato dalla L. R. n. 16 del 15.07.2021: *“riserve di alloggi da istituire annualmente per far fronte a situazioni di particolari criticità o per realizzare progetti di carattere sociale”*;
 - di cui all'art. 20 quinquies - comma 4 bis della L.R. 36/2005, così come modificato dalla L. R. n. 49 del 27.12.2018, ovvero alloggi con superficie utile calpestabile inferiore a mq 30;
 - requisiti con provvedimento sindacale per rispondere alle emergenze abitative;
 - di proprietà comunale appositamente individuati con Deliberazione di Giunta Comunale per le finalità di cui al presente Regolamento;

2. Gli alloggi di emergenza sociale sono da considerarsi come locali procurati a titolo precario da organi preposti all'assistenza pubblica ai soggetti aventi diritto, assegnati temporaneamente in attesa che gli assegnatari superino la fase di emergenza e si procurino un diverso alloggio.

3. Per gli alloggi requisiti con provvedimento sindacale valgono le stesse regole degli Alloggi di emergenza sociale di cui al presente regolamento.

ART. 3 DESTINATARI E REQUISITI D'ACCESSO

1. Possono presentare domanda per l'assegnazione di alloggi destinati a situazioni di emergenza sociale, le persone che, alla data della domanda presentano i seguenti requisiti:

- a) siano cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione Europea, ovvero cittadini di Paesi Terzi, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori di un permesso di soggiorno di durata almeno biennale;
- b) siano residenti nel Comune di Jesi da almeno due anni;
- c) non siano titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su un'abitazione, ovunque ubicata, che non sia stata dichiarata inagibile

dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata sul territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili;

d) abbiano un reddito ISEE, ordinario o corrente, in corso di validità pari o inferiore all'importo di un assegno sociale; l'importo sarà determinato su base annua dell'assegno sociale calcolato per 13 mensilità; annualmente l'ASP con determina del Direttore stabilirà il limite ISEE per la presentazione delle domande in base alla circolare INPS, emanata annualmente, che aggiorna i valori delle prestazioni sociali e socio-assistenziali;

e) possedere **contemporaneamente** una condizione di disagio abitativo e disagio sociale o socio sanitario come di seguito indicati:

e.1) DISAGIO ABITATIVO DEL NUCLEO FAMILIARE RICHIEDENTE

Al momento della presentazione della domanda il soggetto singolo o nucleo familiare deve possedere uno dei requisiti indicati all'Art. 4 del presente regolamento, ovvero:

- a) essere collocato in alloggio improprio, antigienico, provvisorio;
- b) sottoposto a provvedimento esecutivo di sfratto con preavviso di rilascio oppure in alloggio in scadenza di contratto di locazione con avviso del conduttore di mancato rinnovo o disdetta anticipata del contratto di locazione.

Nel caso in cui siano presenti una delle condizioni previste dal precedente punto b) deve sussistere anche una delle condizioni indicate all'art. 4 lett. d) del presente regolamento.

e.2) DISAGIO SOCIALE O SOCIO-SANITARIO presenza all'interno del nucleo familiare di una delle condizioni indicate all'Art. 5 del presente Regolamento, documentate da apposita certificazione rilasciata dai servizi/organismi competenti.

ART. 4 NOZIONE DI DISAGIO ABITATIVO

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per disagio abitativo la collocazione del nucleo familiare o singolo soggetto, al momento della presentazione della domanda, in un alloggio che presenta una delle seguenti condizioni:

a) alloggio improprio, così come definito ai sensi della L. R 36/2005 art. 2, comma 2 ter, l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche di fatto incompatibili con l'utilizzo ad abitazione o priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all'art. 7, ultimo comma, del D.M. 5/07/1975. Rientrano in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garage, le cantine e gli alloggi per i quali ricorrono tutte le condizioni previste nella definizione di cui alla seguente lettera b).

Ai sensi del presente regolamento si considerano alloggi impropri anche le strutture mobili (roulotte, case mobili, container) qualora sia presente, contemporaneamente, una condizione sanitaria certificata, di almeno un componente il nucleo familiare, tale da rendere la sistemazione non idonea a garantire le necessarie condizioni di cura e assistenza sanitaria.

Tale condizione dovrà essere documentata da apposita certificazione rilasciata dal servizio competente dell'AST.

b) alloggi antigienici, così come definiti ai sensi della L. R 36/2005 art. 2, comma 2 quater, in cui ricorre almeno una delle seguenti fattispecie:

- altezza media interna utile di tutti i locali inferiore a metri 2.50, ridotta a 2.20 per i vani accessori;
- presenza di stanza da bagno carente di almeno due degli impianti igienici di cui all'art. 7, ultimo comma, del D.M. 5/07/1975. Tale condizione dovrà essere documentata da apposita certificazione rilasciata dal servizio competente dell'AST;

c) alloggi procurati a titolo provvisorio, si intendono:

- gli alloggi in cui sono stati collocati in via temporanea o d'urgenza per periodi pari o superiori ai 3 mesi, nuclei familiari o persone in carico ai servizi sociali dell'ASP AMBITO 9 caratterizzati da particolare criticità sociale a seguito di specifica progettualità; nella fattispecie rientrano le strutture di seconda accoglienza, strutture alberghiere, progetti di housing first, percorsi di protezione residenziali per donne vittime di violenza di genere e strutture comunitarie madre-bambino; tale condizione dovrà essere documentata con rilascio di certificazione da parte degli uffici competenti.
- gli alloggi in cui la persona/nucleo familiare, in carico ai servizi sociale dell'ASP AMBITO 9, è ospitata temporaneamente presso altra famiglia, da più di 6 mesi e le dimensioni inadeguate dell'alloggio non consentono di proseguire l'ospitalità del nucleo familiare. Tale condizione dovrà essere autocertificata da entrambe le parti, allegando copia del documento di riconoscimento degli interessati.

d) alloggi sottoposti a provvedimento esecutivo di sfratto con preavviso di rilascio, alloggi in scadenza di contratto di locazione e/o avviso del conduttore di mancato rinnovo o disdetta anticipata del contratto di locazione in presenza di una delle seguenti condizioni:

- grave malattia o infermità di un componente adulto del nucleo;
- gravi eventi familiari (decesso di un coniuge o di un genitore convivente il cui figlio è a carico del genitore nell'ultimo biennio);
- perdita del lavoro avvenuta negli ultimi diciotto (18) mesi dell'unico percettore di reddito della famiglia a causa di riduzione del personale o di chiusura dell'azienda;

- presenza di persone occupate ma con contratto di lavoro a tempo determinato che rende complesso reperire alloggi nel mercato immobiliare privato e che dimostrino di essersi attivate per reperire un alloggio;
- nucleo monoparentale con figli minori senza risorse familiari, con temporanea e comprovata difficoltà a svolgere attività lavorativa per cause indipendenti dalla volontà della persona.

Nel caso in cui vi sia:

- provvedimento esecutivo di sfratto: dovrà essere allegata la convalida di esecuzione della procedura di sfratto da parte del Tribunale Ordinario;
- disdetta anticipata del contratto di locazione: dovrà essere allegata la comunicazione ricevuta dal proprietario dell'alloggio relativa alla disdetta anticipata del contratto di locazione;
- mancato rinnovo del contratto di locazione: dovrà essere allegata anche la comunicazione ricevuta dal proprietario dell'alloggio relativa alla volontà di non procedere al rinnovo del contratto di locazione.

ART. 5 NOZIONE DI DISAGIO SOCIALE O SOCIO SANITARIO

Ai sensi del presente Regolamento si intende per disagio sociale o socio-sanitario la situazione del nucleo familiare, in cui il singolo soggetto o uno dei componenti, al momento della presentazione della domanda si trova in una delle seguenti condizioni:

- a) persona con problematiche sociali e/o sanitarie, in carico al servizio sociale professionale dell'ASP e/o ai servizi specialistici dell'AST Marche;
- b) persona con **disabilità grave**: si considera tale, la persona che presenta una menomazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, riconosciuta ai sensi della Legge 104/92 art. 3 co. 3, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e/o di emarginazione;
- c) persona con riduzione permanente della capacità lavorativa con grado di invalidità pari o superiore al 75%;
- d) adulto singolo con minore/i a carico;
- e) maggiorenne istituzionalizzato incluso in specifico progetto socio-riabilitativo e/o ospite di comunità terapeutica o di accoglienza, in fase di dimissione con problemi sociali documentati;
- f) vittima di violenza di genere all'interno del nucleo familiare che abbia accettato un percorso di protezione;
- g) adulto solo che negli ultimi 12 mesi ha dovuto lasciare l'alloggio familiare al coniuge in attua-

zione di provvedimento del giudice, emesso a seguito di separazione tra i coniugi (dovrà essere allegata omologazione della separazione consensuale o sentenza di separazione).

ART. 6 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per presentare la domanda per l'assegnazione di un alloggio la persona dovrà prendere appuntamento con l'Assistente sociale di riferimento dell'ASP AMBITO 9 al fine di valutare la presenza dei requisiti di ammissibilità e valutare l'eventuale progetto di intervento da attivare a sostegno del nucleo.
2. La domanda, redatta su apposito modello, deve essere presentata all'ASP AMBITO 9 e deve contenere ogni elemento utile all'accertamento delle dichiarazioni rese e all'attribuzione dei relativi punteggi.
3. La documentazione richiesta è sostituita, in ogni caso possibile, dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
4. La domanda può essere presentata in qualunque momento. L'ASP AMBITO 9 provvede ad aggiornare la graduatoria, con atto formale convocando la Commissione deputata, almeno ogni sei mesi.

ART. 7 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La Commissione preposta alla valutazione delle domande è così composta:
 - Direttore dell'ASP AMBITO 9 o suo delegato;
 - Responsabile dell'U.O.C. Inclusione Sociale dell'ASP AMBITO 9;
 - Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino del Comune di Jesi o suo delegato;
 - Referente dell'Ufficio Graduatorie e alloggi dell'ASP AMBITO 9 con funzione di verbalizzante.
2. L'Ufficio Graduatorie e alloggi dell'ASP AMBITO 9 effettua l'istruttoria delle domande presentate dai richiedenti verificandone la completezza e la regolarità sulla base della dichiarazione rese dall'interessato, nonché documentate o accertate d'ufficio.

La Responsabile UOC Inclusione Sociale sottopone alla Commissione le domande presentate e il relativo esito dell'istruttoria in merito all'accoglimento o all'esclusione.
3. La Commissione provvede alla valutazione delle domande pervenute assegnando il relativo punteggio sulla base dei seguenti criteri:

a) CONDIZIONI SOGGETTIVE

- a1)** reddito ISEE, calcolato secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs. N. 109/98, punteggi da 3 a 1 così

attribuito:

ISEE da 0,00 € a 2.000,00 €	ISEE da 2.001,00 € a 4. 000,00 €	ISEE da 4.001,00 € fino al limite previsto per l'accesso
3 punti	2 punti	1 punto

a2) residenza continuativa nel Comune di Jesi, **punti 0,5 per ogni anno superiore al secondo e fino al decimo anno**. Tale punteggio viene assegnato sulla base della durata della residenza continuativa, calcolata a ritroso a decorrere dalla data in cui si presenta la domanda. Le frazioni di anno superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate.

a3) nucleo familiare con **un** minore convivente a carico = **punti 2**;

a4) nucleo familiare con **due** minori conviventi a carico = **punti 3**;

a5) nucleo familiare con **più di due** figli minori conviventi a carico, ulteriori 0,5 punti per ogni figlio minore successivo al secondo;

a6) nucleo familiare monoparentale con minori a carico = **punti 5**;

b) DISAGIO SOCIO SANITARIO:

b1) soggetto in grave stato di emarginazione e di decadimento psico-fisico in carico ai servizi sociali e/o sanitari = **punti 4**;

b2) nucleo familiare al cui interno è presente una persona con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 art. 3 co. 3 e/o con invalidità pari o superiore al 75 % = **punti 3** - anche in presenza di entrambe le condizioni;

b3) nucleo costituito da un adulto solo con patologia invalidante certificata, limitante la capacità lavorativa, con grado d'invalidità pari o superiore al 75% = **punti 4**;

b4) soggetto con problemi di ordine psico-sociale istituzionalizzato e non, incluso in specifico progetto socio-riabilitativo in fase di dimissione. Vi rientrano anche persone accolte in comunità terapeutica o di accoglienza = **punti 4, (non cumulabile con il precedente b1)**;

b5) vittima di violenza di genere all'interno del nucleo che abbia aderito ad un percorso di sostegno attivato presso il Centro Antiviolenza Provinciale e/o inserita in un percorso di protezione residenziale = **4 punti**;

b6) adulto solo che negli ultimi 12 mesi ha dovuto lasciare l'alloggio familiare al coniuge in attuazione di un provvedimento del giudice, emesso a seguito di separazione tra i coniugi (omologazione della separazione consensuale o sentenza di separazione) = **2 punti**

c) EMERGENZA ABITATIVA:

c1) alloggio improprio = punti 4;

c2) alloggio dichiarato antigienico = punti 3;

c3) alloggi provvisori = punti 3;

c4) alloggio con provvedimento esecutivo di sfratto con preavviso di rilascio = punti 2 solo in presenza delle condizioni indicate all'Art. 4 co. 1 lett. d) del presente regolamento;

c5) alloggio con disdetta del contratto di locazione anticipata o mancato rinnovo = punti 1;

Non sono cumulabili tra loro i punteggi indicati al punto 3 lett. c) del presente articolo.

4. Ai fini dell'assegnazione, a parità di punteggio, si considerano nell'ordine le seguenti priorità:

1. abitazione con provvedimento di sfratto esecutivo
2. fine locazione per mancato rinnovo;
3. abitazione in alloggio improprio;
4. abitazione in alloggio antigienico;
5. abitazione in alloggio provvisorio;
6. Isee di importo minore.

5. Qualora continui a permanere parità di punteggio la Commissione procede mediante sorteggio, garantendo imparzialità e trasparenza.

6. A seguito della valutazione delle domande e della relativa attribuzione dei punteggi la Commissione valida la graduatoria aggiornata, di cui si dà atto con apposito verbale, approvata successivamente con Determina del Direttore dell'ASP.

ART. 8 GESTIONE DELLA GRADUATORIA

1. La Commissione aggiorna la graduatoria di norma ogni sei mesi.

2. La graduatoria di assegnazione con indicazione del punteggio conseguito da ciascuno, viene pubblicata sul sito web dell'ASP AMBITO 9, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

3. La graduatoria rimane aperta e revisionata sulla base delle nuove domande e delle integrazioni alle domande già presentate, nonché sulla base delle eventuali opposizioni presentate dai richiedenti che saranno valutate per l'aggiornamento della graduatoria.

4. L'ASP AMBITO 9, in presenza di situazioni di grave emergenza abitativa, si riserva la facoltà di aggiornare la graduatoria anche prima della tempistica di cui al comma 1 del presente articolo, procedendo alla convocazione della Commissione deputata.

ART. 9 L'UFFICIO COMUNE

1. L'Ufficio Comune è istituito al fine di coordinare le attività e integrare servizi e interventi tra l'Ufficio competente graduatorie e alloggi – UOC Inclusione Sociale - dell'ASP AMBITO 9 e la competente Area del Comune di Jesi.
2. L'ufficio Comune è così composto:
 - un dipendente dell'Ufficio competente in materia del Comune di Jesi;
 - un dipendente dell'Ufficio competente alle graduatorie e alloggi dell'ASP AMBITO 9.
3. Gli oneri del personale che compongono l'Ufficio Comune sono a carico degli enti di appartenenza che dispongono l'assegnazione del personale con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, definendo altresì il monte ore di assegnazione all'ufficio;
4. Le attività di competenza dell'Ufficio Comune sono:
 - coordinare e programmare gli interventi al fine di promuovere azioni di sostegno alle politiche abitative del territorio;
 - aggiornare la mappa territoriale degli alloggi disponibili, indicandone la superficie utile calpestabile, fornendo alla competente Area del Comune di Jesi un prospetto, con cadenza annuale, sulle necessità e sulle possibilità di implementazione del servizio;
 - acquisita la graduatoria e relativo verbale della Commissione di valutazione, invia la proposta di abbinamento alloggio/assegnatario all'Area competente Comune di Jesi che procederà ad emanare il decreto di assegnazione dell'alloggio di Emergenza sociale all'avente diritto;
 - effettua i sopralluoghi con l'assegnatario al fine di raccogliere la dichiarazione di accettazione dell'alloggio e redige il verbale di consegna delle chiavi, in cui verranno inventariati anche gli eventuali arredi esistenti nell'alloggio e che saranno concessi in uso all'assegnatario; copia del verbale viene trasmesso agli Uffici competenti;
 - raccoglie le richieste di manutenzione e d'intervento, inoltrate su apposito modulo, dei beneficiari degli alloggi di proprietà comunale; procede con le verifiche sullo stato di manutenzione degli immobili, relazionando al competente servizio/ufficio per le manutenzioni del Comune di Jesi, al fine di programmare gli eventuali interventi necessari per l'assegnazione o la messa in disponibilità degli alloggi ;
 - verifica e relaziona sullo stato degli immobili in sede di riconsegna degli stessi ed effettua una stima dei possibili costi necessari a renderli nuovamente assegnabili, al fine di comunicarlo agli uffici competenti per le assegnazioni e per le manutenzioni del Comune di

Jesi per la programmazione dei relativi interventi;

5. Tenuto conto delle risorse economiche assegnate annualmente dal Comune di Jesi, predispone un piano di fattibilità per il recupero e la messa a norma degli alloggi di proprietà comunale dedicati all'emergenza abitativa.

ART. 10 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

1. L'abbinamento per le assegnazioni avverrà tenendo conto delle dimensioni dell'alloggio e della composizione del nucleo familiare, nella fattispecie:
 - a) mq. 30 nucleo familiare composto da una persona;
 - b) mq. 45 nucleo familiare composto da due persone;
 - c) mq 54 nucleo familiare composto da tre persone;
 - d) mq 63 nucleo familiare composto da quattro persone;
 - e) mq 80 nucleo familiare composto da cinque persone;
 - f) oltre mq. 80 nucleo familiare composto da sei o più persone.
2. In caso di straordinaria urgenza motivata l'Ufficio Comune, di cui al precedente Art. 9, può proporre l'assegnazione di un alloggio di dimensione diversa a quella indicata nel presente comma.
3. L'Ufficio Comune, acquisito il verbale di Commissione, invia la proposta di abbinamento all'Area competente del Comune di Jesi che procederà ad emanare il decreto di assegnazione dell'alloggio di Emergenza sociale all'avente diritto.
4. L'ASP, prima di ogni assegnazione, accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti previsti dall'art. 3 e la permanenza delle condizioni che danno diritto al punteggio assegnato.
5. La mancata accettazione dell'alloggio da parte dell'assegnatario entro 15 giorni dalla comunicazione comporta la decadenza dell'assegnazione e la cancellazione dalla graduatoria. Il richiedente potrà presentare una nuova domanda per l'assegnazione di alloggi di emergenza sociale decorso un anno dalla decadenza e cancellazione dalla graduatoria.
6. La durata dell'assegnazione è stabilita sulla base di un progetto personalizzato condiviso e sottoscritto con i servizi che hanno in carico il beneficiario e non può essere comunque superiore **ad anni quattro**.
7. L'ufficio competente per le graduatorie e alloggi dell'ASP AMBITO 9, coadiuvato dalle Assistenti Sociali delle rispettive unità operative coinvolte nella presa in carico, si impegna a verificare periodicamente, e comunque almeno ogni anno, la permanenza dei requisiti per l'accesso agli

alloggi di cui all'art. 3. In caso di perdita dei requisiti di accesso da parte degli assegnatari, questi decadono immediatamente dal diritto a permanere negli alloggi di emergenza sociale. I risultati degli accertamenti dell'ASP AMBITO 9 sono inviati all'Area competente del Comune di Jesi che, nel caso di perdita dei requisiti di accesso degli assegnatari, provvede con apposito decreto a revocare l'assegnazione e a comunicare al beneficiario il termine entro il quale dovrà liberare l'alloggio, stabilito in massimo dodici (12) mesi dalla data del provvedimento di revoca o comunque nel termine stabilito al successivo articolo 13.

8. I beneficiari degli alloggi sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione delle proprie condizioni economico-sociali e familiari e a documentare all'ASP AMBITO 9 la sussistenza delle condizioni che hanno dato diritto all'assegnazione, pena la revoca dell'assegnazione stessa.
9. L'assegnatario, per tutto il periodo di permanenza negli alloggi di emergenza sociale, è obbligato a presentare domanda ai fini dell'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, in occasione della pubblicazione di ogni bando. La mancata presentazione di detta domanda determina la revoca dell'assegnazione.
10. In caso di assegnazione di alloggio ERAP, l'assegnatario è obbligato all'accettazione dell'alloggio proposto, pena la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di emergenza sociale e il rilascio dell'immobile, entro il termine stabilito al comma 7 del presente articolo e al successivo articolo 13.

ART. 11 CANONE DI LOCAZIONE

1. Gli assegnatari degli alloggi di emergenza sociale sono tenuti a corrispondere al Comune di Jesi un canone di locazione mensile calcolato in base alla normativa regionale vigente e, laddove presenti, le spese condominiali. E' fatto obbligo all'assegnatario di presentare annualmente il modello ISEE al fine di verificare la necessità di adeguamento del canone annuale. Il canone di locazione di norma deve essere corrisposto mensilmente.
2. Il mancato pagamento del canone di locazione e/o delle spese condominiali comporta la messa in mora dell'inquilino inadempiente. Il mancato adempimento successivo alla comunicazione di messa in mora, se relativo ad un insoluto superiore a 6 mesi continuativi di canone di locazione e/o spese condominiali, comporta la decadenza dell'assegnazione, come previsto al successivo art. 13.
3. Tutti i componenti del nucleo familiare sono obbligati in via solidale con l'assegnatario, nei confronti del Comune di Jesi, al pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali.
4. In caso di morosità dovuta a gravi situazioni personali o familiari documentate dall'assegnatario, l'ASP AMBITO 9 verifica la possibilità di attivare interventi di sostegno economico e sociale. In tal

caso il procedimento di decadenza viene sospeso, fermo restando il recupero da parte del Comune di Jesi, anche in forma rateale, delle somme non riscosse.

ART. 12 MOBILITÀ

Trattandosi di locali procurati a titolo precario da organi preposti all'assistenza pubblica e assegnati temporaneamente **non sono previste procedure di mobilità**, fatte salve eventuali proposte adeguatamente documentate dal servizio sociale di riferimento che dovranno essere validate dalla Commissione deputata.

Nel caso in cui venga disposta mobilità d'ufficio per motivate esigenze pubbliche, il soggetto è tenuto ad adempiere al provvedimento trasferendosi nell'alloggio di nuova assegnazione, entro i termini comunicati.

ART. 13 DECADENZA

1. La decadenza dall'assegnazione viene proposta dall'Ufficio Comune e il decreto emanato dal competente servizio del Comune di Jesi nel caso in cui l'assegnatario:

- a) abbia prodotto documentazione e dichiarazioni mendaci al fine di ottenere l'assegnazione;
- b) non abbia presentato la documentazione richiesta atta a valutare la permanenza dei requisiti per l'assegnazione dell'alloggio;
- c) abbia ceduto in tutto o in parte l'immobile assegnatogli;
- d) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato in maniera continuativa da più di tre mesi, fatta salva l'assenza per cure sanitarie e/o ricoveri presso strutture sanitarie, in tal caso dovrà essere presentata la relativa comunicazione e documentazione per la mancata abitazione dell'immobile;
- e) sia stata disposta nei confronti dell'assegnatario cancellazione anagrafica per accertata irreperibilità o per emigrazione in altro Comune;
- f) ne muti la destinazione d'uso, ovvero non lo abbia occupato stabilmente nel termine di sessanta (60) giorni dalla consegna;
- g) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite e/o abbia comportamenti incivili e illeciti, di disturbo della pacifica convivenza con gli altri residenti dello stabile, nonché di comportamenti dannosi all'igiene e sanità pubblica;
- h) non paghi il canone di locazione e/o le spese condominiali per oltre sei (6) mesi;
- i) non abbia presentato domanda per l'assegnazione di alloggi ERAP;

- j) risulti assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata;
- k) abbia rifiutato l'assegnazione di un alloggio di Edilizia residenziale pubblica sovvenzionata;
- l) non possieda più i requisiti previsti dal presente regolamento per l'accesso alla domanda;
- m) non abbia sottoscritto e rispettato il progetto elaborato dai servizi e sottoscritto dalla persona/nucleo familiare.

2. Nel caso in cui ricorrano una o più condizioni di cui sopra il singolo/nucleo familiare assegnatario dovrà liberare l'alloggio **entro 12 mesi** dal provvedimento di decadenza emanato dall'Area competente del Comune di Jesi.

Nei casi previsti alle lettere a) e g) il predetto termine è ridotto a **6 mesi**.

Nel caso previsto dalla lettera e) il provvedimento di decadenza è da intendersi immediatamente esecutivo e pertanto non si applica il termine di cui ai precedenti periodi del presente comma.

ART. 14 SUBENTRO

In caso di decesso, trasferimento, allontanamento o altro dell'assegnatario, il coniuge, i figli, il convivente more uxorio, altri componenti presenti nel nucleo familiare, così come definito dall'art. 2, comma 1, lettera c) L.R. 36/2005 e ss.mm.ii., al momento dell'assegnazione, possono richiedere il subentro nella assegnazione tramite istanza scritta, che sarà soggetta a valutazione da parte della Commissione di cui all'art. 7, comma 1, del presente Regolamento, previa verifica del possesso dei requisiti. Non hanno titolo a subentrare coloro che non si trovano nelle condizioni di cui al presente articolo.

Art. 15 REGOLE D'USO DEGLI ALLOGGI

- 1.** Al momento della consegna dell'alloggio verrà stilato un verbale di consegna in cui verranno elencati gli eventuali arredi esistenti nell'alloggio e che saranno concessi in uso.
- 2.** L'utilizzo degli alloggi è riservato esclusivamente alle persone assegnatarie; esse useranno gli alloggi in maniera autonoma, secondo le modalità e le consuetudini consolidate e sulle basi delle comuni regole di civile convivenza.
- 3.** È fatto divieto di subaffittare i locali messi a disposizione, così come permettere la permanenza nell'alloggio di persone non espressamente autorizzate dal Comune di Jesi.
- 4.** Le persone a cui sono affidati i locali ad uso abitativo sono responsabili della cura, conservazione e pulizia degli stessi. È assolutamente proibito modificare, manomettere sia gli impianti che la struttura degli immobili. L'assegnatario sarà ritenuto responsabile per eventuali danneggiamenti

riscontrati e dovrà corrispondere al Comune di Jesi la quota equivalente al danno arrecato.

5. La gestione della manutenzione straordinaria degli alloggi di emergenza sociale è di competenza del Comune di Jesi. Il beneficiario può avanzare richiesta di intervento tramite apposito modulo, direttamente al Comune; la manutenzione ordinaria dell'alloggio è a carico dell'assegnatario che dovrà restituire l'alloggio nelle condizioni in cui l'ha ricevuto.

6. Il Comune di Jesi ha la facoltà in qualsiasi momento di verificare, tramite il proprio incaricato, il corretto uso dei locali e degli eventuali arredi assegnati, lo stato di conservazione, la pulizia ed il rispetto delle regole condominiali.

7. In caso di rilascio dell'immobile, che dovrà avvenire in presenza di un dipendente del Comune di Jesi e/o di ASP Ambito 9 e dell'inquilino che intende riconsegnare le chiavi, verrà redatto e sottoscritto dalle parti un verbale di riconsegna dell'alloggio, contenente almeno una descrizione delle condizioni dell'immobile al rilascio e un inventario dei beni presenti all'interno dello stesso, inclusi quelli che l'inquilino intende lasciare all'interno dell'immobile.

8. Se l'inquilino rilascia l'immobile senza riconsegnare le chiavi al Comune proprietario, quest'ultimo addebiterà all'inquilino le spese sostenute per la sostituzione della serratura.

ART. 16 NORME FINALI

1. La disciplina degli alloggi di emergenza sociale si applica anche a coloro che sono già assegnatari di un alloggio di emergenza sociale alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento

2. Per quanto non stabilito nel presente regolamento si fa riferimento alle norme della L. R. 36/2005, così come modificata dalla L. R. 49 del 27/012/2018, e agli atti regionali che da questa derivano.

ART. 17 ENTRATA IN VIGORE

il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 82 comma 2 dello Statuto Comunale, il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione;